

SEPARAZIONI E DIVORZI CON L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO

Ufficio di competenza: Stato Civile

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Presupposti per la domanda di divorzio (L. 6.05.2015, n. 55):

nelle separazioni giudiziali: dodici mesi

nelle separazioni consensuali: sei mesi

La procedura prevede che le coppie abbiano i seguenti requisiti:

- assenza di figli;
- assenza di figli minori;
- presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

in questi casi l'accordo deve essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

- presenza di figli minori;
- figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non autosufficienti;

in questi casi l'accordo deve essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).

L'avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l'accordo entro 10 giorni al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L'accordo da inoltrare al Comune di Chieri potrà essere inviato dall'avvocato:

1. a mano con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune
2. per posta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno

3. via PEC previa apposizione della sua firma digitale, al seguente indirizzo:
protocollo.chieri@pcert.it

Per informazioni: Sportello Unico per il Cittadino 0119428261 oppure Servizio Stato Civile 0119428322